

TRIBUNALE DI RIMINI

Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.

Magistrati :

Dott.ssa ROSSELLA TALIA	<i>Presidente</i>
Dott.ssa MARIA ANTONIETTA RICCI	<i>Giudice</i>
Dott. DARIO BERNARDI	<i>Giudice Relatore</i>

esaminata l'opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. proposta da

- **S.A.S. DI DOMENICO E C.**

OPPONENTE

- FALLIMENTO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE *contro* **OPPOSTO**

avverso il decreto di esecutorietà dello stato passivo ex art. 96 L.F. del G.D. del Tribunale di Rimini in data 26.9.2014;

letti gli atti del procedimento R.G.N. 5666/2014:

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- con decreto di esecutorietà dello stato passivo ex art. 96 L.F. del 26.9.2014 il G.D. del Tribunale di Rimini ammetteva i crediti insinuati da **S.A.S. DI DOMENICO E C.** al **FALLIMENTO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE**, escludendo *tout*



court il riconoscimento degli interessi ex D.Lgs. 231/2002 (e riconoscendo invece i soli interessi legali) e le spese liquidate – in favore dell’opponente e nei confronti della società ancora in bonis – nel decreto ingiuntivo n. 839/2010 del Tribunale di Rimini, non munito di declaratoria di esecutività ex art. 647 c.p.c.;

- l’opponente lamenta l’ingiustizia dell’esclusione, ritenendo da un lato il decreto ingiuntivo opponibile alla procedura e dall’altro lato in ogni caso dovuti gli interessi ex D.Lgs. 231/2002 sino al momento della dichiarazione di fallimento;
- il FALLIMENTO resiste all’opposizione;
- la questione attiene all’interpretazione dell’art. 1, 2° comma, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 (applicabile *ratione temporis*) ai sensi del quale “*le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per: a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore*”;
- nonostante nel caso di specie venga in rilievo un titolo non opponibile alla procedura (per giurisprudenza di legittimità consolidata: da ultimo Cass. n. 1650/2014), esigenze di completezza e di non equivocità motivazionale, nonché di uniformità decisoria all’interno dell’Ufficio, richiedono di prendere posizione compiutamente sul punto;
- come è noto la norma ha avuto ed ha una pluralità di interpretazioni, così riassumibili;
- la più rigorosa esclude qualsiasi riconoscimento, nei confronti del Fallimento del debitore, degli interessi in questione;



- altra linea interpretativa tempera tale soluzione riconoscendo valore di giudicato (e, dunque, l'inoperatività della limitazione ex art. 1 , 2° comma, lettera a) del D.Lgs. 231/2002) nei confronti del Fallimento al titolo divenuto definitivo anteriormente al fallimento stesso (p.e. decreto ingiuntivo munito di declaratoria ex art. 647 c.p.c. anteriormente al fallimento del debitore);
- una terza corrente di pensiero limita l'esclusione al solo periodo successivo al fallimento del debitore;
- ritiene il collegio di aderire alla prima soluzione, essenzialmente sulla base del dato letterale della disposizione oggetto di interpretazione, di ragioni sistematiche e di rispetto del canone costituzionale di eguaglianza;
- la norma in questione, infatti, è chiarissima nel riferirsi ai debiti "oggetto" di procedure, così evidentemente includendo tutti gli interessi decorsi anche anteriormente all'apertura della procedura concorsuale; una diversa manifestazione di volontà legislativa avrebbe dovuto essere specificata, esulando tale possibile interpretazione dall'ambito esegetico che può essere riconosciuto alla norma in questione (al contrario, laddove si è voluto limitare il decorrere di interessi successivamente alla data della declaratoria fallimentare lo si è detto espressamente: art. 55, 1° comma L.F.); inoltre, tale esegesi priverebbe la disposizione in esame di larga parte delle potenzialità applicative letterali, limitandola di fatto al solo ambito dei crediti assistiti da cause di prelazione e ciò considerato come l'art. 55, 1° comma L.F. già prevede, per i crediti chirografari,



che “*la dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento...*” (mentre per i crediti *lato sensu* privilegiati il decorso di interessi post fallimento è consentito nei limiti indicati dall’art. 54, 3° comma L.F.);

- analogamente, anche l’interpretazione che fa salvi gli effetti del giudicato anteriore al fallimento si scontra con il difficilmente superabile dato interpretativo letterale (che non distingue tra crediti accertati da titolo opponibile alla Procedura e altri crediti), in quanto l’esclusione soggettivamente opera nei confronti di “*procedure concorsuali*”, con ciò travolgendo in parte qua, la norma in questione, l’opponibilità di qualsiasi titolo formatosi anteriormente all’apertura della procedura concorsuale stessa;
- la disposizione in esame ha evidentemente portata speciale rispetto alla previsione di cui all’art. 2909 c.c., trattandosi, essenzialmente, di un caso di limitazione soggettiva dell’efficacia dell’accertamento contenuto in un provvedimento giurisdizionale e ciò, nel caso di specie, a tutela del concorso di tutti i creditori (d’altra parte nessuno dubita, del tutto analogamente, che gli interessi legali o convenzionali non siano dovuti dalla data del fallimento ex art. 55 L.F. anche in relazione a creditori con titoli passati in giudicato anteriormente al fallimento);
- è peraltro agevole osservare come la disparità di trattamento – in punto di riconoscimento di interessi, ciò che attiene evidentemente ad un profilo di diritto sostanziale e non già processuale – che



deriverebbe tra creditori muniti di titolo anteriore e creditori non muniti di tale titolo e che invece necessitano di fare compiutamente accertare, per la prima volta, il loro credito in sede fallimentare, risulterebbe difficilmente giustificabile anche dal punto di vista costituzionale (art. 3 Cost.), considerato come la differenza tra credito basato su titolo opponibile al Fallimento e credito sfornito di accertamento opponibile può avere riguardo tutt'al più a profili processuali e probatori (e, dunque, ad elementi attinenti essenzialmente alla necessità, per chi non ha un titolo opponibile, di fornire in sede di insinuazione, compiuta prova dei fatti costitutivi del proprio diritto), ma non già a profili sostanziali;

- in definitiva, anche laddove esistesse (ma non esiste) una disposizione che prevedesse “*le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per: a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, salvo i crediti non siano già stati oggetto di accertamento passato in giudicato nei confronti del debitore in bonis*”, la stessa parrebbe ingiustificatamente (proprio in assenza di una valida *ratio* sottostante alla base di tale distinzione) discriminatoria delle ragioni dei creditori titolari di crediti non accertati antecedentemente rispetto all’apertura della procedura concorsuale rispetto a quelle dei creditori dotati di accertamento opponibile alla massa: non si vede, infatti, sulla base di quale giustificazione, il mero discrimine dato dell’esistenza o meno di un accertamento opponibile alla massa possa condurre, per due crediti entrambi vantati nei confronti dello stesso debitore e risalenti allo



stesso periodo, a due discipline sostanziali radicalmente diverse in tema di interessi;

- dunque, una volta che si sostiene che gli interessi commerciali non sono dovuti (per debiti oggetto di procedure concorsuali) sin dall'origine (e non solo dalla data dell'apertura della procedura), non può che ritenersi che tale esclusione valga in relazione ad ogni credito, accertato o meno anteriormente all'apertura della procedura stessa;
- circa le spese legali liquidate in sede monitoria, in difetto di opponibilità del decreto ingiuntivo alla massa fallimentare (per mancare la declaratoria ex art. 647 c.p.c.) le stesse non sono effettivamente dovute;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

1. respinge l'opposizione.
2. condanna S.A.S. DI DOMENICO E C. alla refusione delle spese di lite in favore di FALLIMENTO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, spese liquidate in € 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
3. il Tribunale dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002

Così deciso in Rimini, nella Camera di Consiglio del 2/2/2015.

Il Presidente



Dott. ROSSELLA TALIA

Il Giudice Est.

Dott. DARIO BERNARDI

IL CASO.it

